



Repubblica e Cantone  
Ticino

# Revisione dell'OLL2 nuovi articoli 34a

**Gianluca Chioni**

*Capo dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)*

Bellinzona, 26 ottobre 2023

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento delle finanze e dell'economia**

**Divisione dell'economia**

**Ufficio dell'ispettorato del lavoro**

# Indice

1. **Presentazione attività UIL**
2. **Modifica dell'art. 34.a OLL2**
3. **Domande**


# 1. Presentazione struttura e attività UIL

Repubblica e Cantone Ticino  
**Dipartimento delle finanze e dell'economia**  
**Divisione dell'economia**  
**Ufficio dell'ispettorato del lavoro**

# Struttura gerarchica

- **Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE)**
  - ✓ Christian Vitta (Direttore)
- **Divisione dell'economia (DE)**
  - ✓ Stefano Rizzi (Direttore)
- **Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)**
  - ✓ Gianluca Chioni (Capo Ufficio)

# Organigramma Divisione dell'economia



# Missione

## **Cos'è il nostro *business* e chi sono i nostri clienti**

- Promuovere e controllare la tutela della salute fisica e psichica sul posto di lavoro.
- Assicurare pari opportunità di lavoro nell'ambito dell'applicazione delle misure collaterali all'introduzione dell'ALC.
- Garantire condizioni quadro uguali per tutte le aziende del commercio al dettaglio.
- Lotta contro il lavoro nero.
- Assicurare un tenore di vita dignitoso attraverso la verifica del rispetto della Legge sul salario minimo.


# Principi guida

- Agilità
- Propositività
- Disponibilità
- Competenza

# Basi legali

- **Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)**
  - ✓ Prevenzione degli infortuni
- **Legge sul lavoro (LL) e relative ordinanze (OLL 1-5)**
  - ✓ Tutela della salute e prescrizioni speciali (giovani e donne)
- **Legge sull'apertura dei negozi (LAN)**
  - ✓ Tutela della quiete pubblica – orari di apertura dei negozi
- **Legge sui lavoratori distaccati (LDist)**
  - ✓ Misure di accompagnamento alla ALC
- **Legge sul salario minimo (LSM)**
  - ✓ Assicurare un tenore di vita dignitoso
- **Legge contro il lavoro nero (LLN)**
  - ✓ Prevenire e combattere il lavoro nero

# Fonti principali di informazione





Repubblica e Cantone  
Ticino

## 2. Contenuto e dettagli del nuovo articolo 34.a OLL2

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento delle finanze e dell'economia**

**Divisione dell'economia**

**Ufficio dell'ispettorato del lavoro**

# Principi del nuovo articolo 34a OLL2

- **Entrata in vigore del nuovo il 1 luglio 2023**
  - **Obiettivo:** rendere più flessibili le disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo per determinate aziende di servizi

## Principio generale

Sulla base dell'idea di un modello di orario di lavoro annualizzato secondo l'iniziativa parlamentare Graber 16.414 «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi» sono stati sviluppati e finalizzati in collaborazione con le parti sociali interessate i nuovi articoli 32b e 34a dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2).

Il nuovo articolo 34a OLL 2 offre alle aziende che forniscono servizi **nei settori della revisione contabile, dell'amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale** la possibilità di occupare in base a un modello di orario di lavoro annualizzato i dipendenti che ricoprono una funzione dirigenziale o sono specialisti in uno di questi settori. **L'applicazione di un simile modello deve tuttavia essere convenuta individualmente con i singoli lavoratori.** Questo modello di orario di lavoro annualizzato implica che le disposizioni generali sulla **durata massima della settimana lavorativa e sul lavoro straordinario** (art. 9, 12 e 13 della legge sul lavoro) non sono applicabili e che i lavoratori occupati in base ad esso possono lavorare senza previa autorizzazione fino a 9 domeniche all'anno per un massimo di cinque ore ciascuna. Rimane invece invariato l'obbligo dei datori di lavoro di registrare il tempo di lavoro dei propri dipendenti.

# Articolo 34a OLL2

- **Campo d'applicazione:**

aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dell'amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale

## **Principio generale**


Per definire il campo di applicazione occorre che la maggior parte della cifra d'affari sia generata da prestazioni di servizio nel settore specifico o la maggioranza dei dipendenti siano impiegati nel settore specifico

# Articolo 34a OLL2

- **Condizioni alle quali devono adempiere cumulativamente le persone interessate:**
  - dipendenti che possiedono una grande autonomia nel fissare loro stessi gli orari di lavoro
  - superiori o specialisti nel campo degli audit, delle attività fiduciarie o della consulenza fiscale
  - Salario annuo lordo superiore ai 120'000.- franchi (o pro rata se impiegati a tempo parziale) o livello di formazione superiore (bachelor o livello 6 del quadro nazionale delle certificazioni o dei diplomi equivalenti)

# Articolo 34a OLL2

- **Condizioni alle quali devono adempiere le persone interessate:**
  - Dove trovare informazioni sul livello 6 del quadro nazionale delle certificazioni o dei diplomi equivalenti)
  - SEFRI



< Mobilità
<b>QNQ formazione professionale</b>
Supplementi ai certificati
Supplementi ai diplomi
Elenco dei titoli classificati
Procedura di classificazione
Quadro europeo delle qualifiche
Quadro delle scuole universitarie
Livelli
FAQ

Il quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale 



Il sistema svizzero della formazione professionale forma professionisti qualificati, ma spesso i loro titoli non sono abbastanza conosciuti all'estero. Il quadro nazionale delle qualifiche e i supplementi ai diplomi e ai certificati

# Articolo 34a OLL2


- **Regime d'orario annualizzato**
  - I modelli esistenti d'annualizzazione del tempo di lavoro non soggiacciono a questa fattispecie
  - **Necessario un accordo scritto e individuale su richiesta volontaria** - nella convenzione sono stabiliti in particolare il numero di ore di lavoro da svolgere per anno civile o esercizio (ore di lavoro annuali convenute) e la modalità di compensazione delle ore che superano tale soglia -. Il lavoratore che decide di non adottare un simile modello non deve essere penalizzato.
  - È possibile revocare l'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi
  - Tenere sempre aggiornata la lista dei collaboratori che hanno firmato (cfr. art. 46 LL)

# Articolo 34a OLL2

- **Regime d'orario annualizzato in virtù dell'art. 34a OLL2**
  - Le regole relative alla durata lavorativa massima settimanale e quelle relative al lavoro straordinario non si applicano
  - Limite massimo fissato a 63 ore settimanali
  - La media durante l'anno della durata settimana non deve superare le 45 ore settimanali. Il saldo delle ore straordinarie non deve superare le 170 ore anno.
  - Riduzione proporzionale del numero di ore settimanali in caso di lavoro a tempo parziale
  - Le ore straordinarie affettate durante l'anno devono essere compensate in tempo libero 1:1 o remunerate con un supplemento del 25%

# Articolo 34a OLL2

## Regime d'orario annualizzato in virtù dell'art. 34a OLL2



# Articolo 34a OLL2

- **Regime d'orario annualizzato in virtù dell'art. 34a OLL2**

## **Esempio 1:**

Una lavoratrice firma un accordo sull'introduzione dell'orario annualizzato. La durata del lavoro settimanale al 100% è di 40 ore e sono previste 5 settimane di vacanza.

- **Calcolo della durata del lavoro convenuta:**

52 sett. – 5 sett. vacanza – per es. 1 settimana di giorni festivi x 40 ore  
**= 46 x 40 = 1840 ore/anno**

- **Calcolo della durata del lavoro annuale massima:**

**$(52 - 5 - 1) \times 45 = 2'070$  ore/anno**

# Articolo 34a OLL2

## Durata annuale convenuta / durata massima del lavoro – esempio 1

170 ore/anno straordinarie

2'070 ore

- Max tempo di lavoro annuale
- $\mu$  45 ore x 46 settimane (cpv.3 let.a)

230 ore

Ore supplementari - Art. 321 c CO

1'840 ore

Ore convenute annualmente  
Per esempio – 40 ore x 46 settimane

# Articolo 34a OLL2

- **Regime d'orario annualizzato in virtù dell'art. 34a OLL2**

## **Esempio 2:**

Una lavoratrice firma un accordo sull'introduzione dell'orario annualizzato. La durata del lavoro settimanale al 100% è di 40 ore e sono previste 5 settimane di vacanza. Dopo la nascita del suo primo figlio riduce al 60%.

- **Calcolo della durata del lavoro convenuta:**

52 sett. – 5 sett. vacanza – per es. 1 settimana di giorni festi x (40 ore x 60%) = **46 x 24 = 1'104 ore/anno**

- **Calcolo della durata del lavoro annuale massima:**

(52 – 5 – 1) x (45 x 0.6) = **1'242 ore/anno**

# Articolo 34a OLL2

## Durata annuale convenuta / durata massima del lavoro – esempio 2

102 (170x0.6) ore/anno straordinarie

1'242 ore

- Max tempo di lavoro annuale
- $\mu$  27 ore x 46 settimane (cpv.3 let.a)

138 ore

Ore supplementari - Art. 321 c CO

1'104 ore

Ore convenute annualmente  
Per esempio – 24 ore x 46 settimane

# Articolo 34a OLL2

## Altre disposizioni:

- **Riduzione del riposo giornaliero** a 9 ore a condizione che nelle media di quattro settimane risulti essere di 11 ore
- **Il periodo di riposo giornaliero può essere interrotto** da attività legate a progetti o scadenze; in questo caso si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza 1 (regola del riposo con intervento di picchetto)
- **Lavoro domenicale** autorizzato per massimo 9 domeniche/anno e per al massimo 5 ore al giorno
- **Il tempo di lavoro deve essere registrato.** L'art. 73a dell'OLL1 **non** è applicabile
- I datori di lavoro devono introdurre misure preventive di tutela della salute, con particolare attenzione ai rischi psicosociali.

# Articolo 34a OLL2

## Tutte le altre disposizioni della legge restano valide:

- Spazio in cui massimo per l'occupazione giornaliera in 14 ore
- Occupazione per un massimo di 6 giorni consecutivi
- Un giorno e mezzo di riposo a settimana
- Regole sulle pause
- Divieto di lavoro notturno
- Registrazione delle ore di lavoro

# Domande



# Link

- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)  
<https://www.ti.ch/ispettorato-lavoro>
- [Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2](#)
- [Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 3 e 4](#)

# Grazie per l'attenzione!

## Ulteriori informazioni:

### Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)

Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona

tel. 091 814 30 96

fax 091 814 44 39

e-mail [dfc-uil@ti.ch](mailto:dfc-uil@ti.ch)

web [www.ti.ch/ispettorato-lavoro](http://www.ti.ch/ispettorato-lavoro)

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento delle finanze e dell'economia**

**Divisione dell'economia**

**Ufficio dell'ispettorato del lavoro**